

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

l'**AUTOMOBILE CLUB FERRARA**, con sede legale in Ferrara, Via Padova n. 17 (P.I. 00051540383), per il quale interviene la Dott.ssa Rosanella Maranini, in qualità di Direttore e come tale abilitato ad impegnare l'Ente, ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club, in seguito anche "ACFE" o "Ente" o "affidante"

e

la **Società A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l.** con sede legale in Ferrara, Via Padova n. 17 (P.I. 01171510389) – che nel contesto del presente atto è indicata più brevemente con la parola "Società", nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Amedeo Russo, in seguito anche "Società" o "affidataria"

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra la Società A.C. Service Estense S.r.l. in data 13.03.2015;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "*controllo analogo*" a quello che effettua sui propri servizi,

l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti “*in prevalenza*” a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione “*servente*” della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 192, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

CONSIDERATO che ACFE ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, allegata al presente contratto (**doc. a**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l'erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Club d'Italia, come statuito dallo Statuto dell'Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Club, i quali – stante la necessità di assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati anche mediante società in *house*;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l'Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei

contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazione ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati;

DATO ATTO che la Società A.C. Service Estense S.r.l. è integralmente posseduta dall'Automobile Club Ferrara;

RILEVATA l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ACFE ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

DATO ATTO che l'ACFE, in data 1° settembre 2020, ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie *in house* allegando la documentazione necessaria all'affidamento ed acquisendo il protocollo n. 0064251;

DATO ATTO che è ancora pendente il termine per la conclusione del procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione, così come previsto dal paragrafo 5.2. delle linee guida ANAC n. 7 del 2017 e che tuttavia, ai sensi delle medesime linee guida, *“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti*

all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”;

VISTO lo Statuto della Società, secondo cui *“La Società svolge i compiti che le vengono affidati nell’ambito degli scopi dell’Automobile Club d’Italia (ACI – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la 1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all’Automobile Club; 2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell’automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [...]. La Società effettua oltre l’ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”.*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Valore delle premesse

Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Oggetto dell’accordo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *in house* da parte di ACFE.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito Disciplinare operativo di durata annuale (**doc. b**), come specificato al successivo art. 19.

Il contratto, più precisamente, ha per oggetto;

- 1) la gestione strumentale dell'Ufficio Soci dell'Ente, da espletarsi con le modalità di cui al successivo Art. 7);
- 2) la collaborazione con l'Ufficio Amministrazione, da espletarsi con le modalità di cui al successivo Art. 8);
- 3) la gestione tecnica ed amministrativa attinente il funzionamento del parcheggio senza custodia di P.tta S. Etienne osservando al riguardo che: lo statuto della Società consente di gestire servizi strumentali per conto dell'Ente; lo statuto della Società prevede come oggetto sociale la gestione dei parcheggi; l'art. 3 della convenzione corrente tra il Comune di Ferrara e l'Automobile Club Ferrara, che si richiama integralmente, consente che la gestione dell'area di proprietà comunale adibita a parcheggio possa essere ceduta a Società controllate dall'Ente; l'art. 18 del contratto di locazione stipulato con la Parrocchia di S. Stefano, consente all'Ente di cedere a Società controllate la gestione dell'area da adibire a parcheggio, con l'obbligo per il gestore di assumersi gli stessi obblighi di cui al contratto di locazione, che qui si richiama integralmente; la Società ha maturato una importante esperienza nel settore della gestione della sosta; stabilendo, inoltre, che al fine di consentire la gestione del parcheggio l'Ente concede alla Società anche la

gestione dell'area di cui al contratto di locazione stipulato tra l'Ente e la Parrocchia di S. Stefano.

La Società, con riferimento alla gestione tecnica ed amministrativa attinente il funzionamento del parcheggio, è tenuta allo svolgimento delle seguenti prestazioni: a) conduzione senza custodia del parcheggio; b) gestione degli incassi e relativa amministrazione; c) acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature; d) copertura assicurativa, come prevista dalla convenzione con il Comune di Ferrara, con le modalità di cui al successivo Art. 9);

La Società potrà altresì svolgere, per conto e/o nell'interesse istituzionale dell'Automobile Club Ferrara, le seguenti attività e/o servizi:

a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'Ente e della stessa Società;

b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;

c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'Ente e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'Ente stesso;

d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACFE;

e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI.

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere.

Tutte le attività, oggetto del presente accordo, dovranno essere espletate utilizzando obbligatoriamente i marchi ACI e ACFE con le modalità e gli obblighi previsti dal presente accordo.

Tali incarichi dovranno svolgersi presso la sede dell'Ente, in Ferrara, Via Padova n. 17, in locali idonei concessi in locazione dall'Ente e con le attrezzature informatiche fornite in comodato gratuito dall'Ente stesso ai sensi del successivo Art. 17).

L'attività potrà altresì svolgersi in locali diversi da quelli precedentemente indicati, previa comunicazione alla Società.

Art. 3) Durata

Il presente accordo ha la durata di cinque anni, a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2025. .

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. L'affidante potrà altresì recedere dal presente contratto, nell'ipotesi in cui il provvedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione all'ANAC come ente affidante il servizio *in house* dovesse avere esito negativo.

Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Nel caso di esercizio delle facoltà di recesso saranno corrisposti alla società soltanto i compensi per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di

efficacia del recesso, restando escluso ogni obbligo di risarcimento danni o di corresponsione di somme o indennizzi a carico dell'Ente.

Relativamente all'affidamento della gestione del parcheggio S. Etienne, qualora il contratto di locazione dell'area tra l'Ente e la Parrocchia di S. Stefano o gli accordi con l'Amministrazione comunale dovessero cessare per qualunque causa prima della scadenza fissata, la presente convenzione cesserà alla medesima data limitatamente alla gestione di tale servizio.

Art. 4) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n. 264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Ferrara a svolgere attività di consulenza automobilistica e, in quanto tale, di essere autorizzata dalla Regione Emilia Romagna a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società, inoltre, dichiara di non possedere al proprio interno risorse in possesso della abilitazione al servizio di "Responsabile di Prevenzione e Protezione – RSPP", di cui al D.Lgs 81 del 2008 e pertanto di aver affidato l'incarico ad una ditta esterna.

Art. 5) Obblighi della Società nell'utilizzo del marchio

L'ACFE concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Ferrara, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso.

La Società è tenuta a riprodurre il marchio ACI e ACFE su qualsiasi supporto (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) relativo ai servizi e prodotti commercializzati, rispettando proporzioni, posizionamento ed

impostazioni grafiche fornite dall'Ente concedente, rispettando i principi del Regolamento dell'Uso del Marchio.

La Società si impegna ad usare i marchi ACI e ACFE in modo da non arrecare pregiudizio all'immagine e al nome di ACI e dell'Ente, e comunque nel rispetto dei principi fissati all'art. 6 del Regolamento dell'Uso del Marchio ACI.

La Società dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti sono e resteranno di proprietà esclusiva ACI e dell'AC Ferrara, e che dunque ogni diritto derivante dall'uso di tali elementi spetta ad ACI stesso e all'Ente.

La Società altresì si impegna a tutelare i marchi ACI e ACFE contro ogni violazione od uso non autorizzato, assumendo tutte le iniziative legali a tutela del marchio stesso, e provvederà prontamente a comunicare all'Ente ogni violazione od uso non autorizzato del marchio ACI e ACFE e le azioni eventualmente intraprese.

È fatto divieto alla Società di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l'uso del marchio, o di parte di esso, in utilizzo a terzi.

In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Società si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio ACI quale insegna e dei marchi ACI e ACFE all'interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio con il marchio ACI e ACFE. In caso di ingiustificato ritardo della Società ad osservare quanto stabilito nel presente comma, l'Ente è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d'ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Società.

Non sono consentiti usi del Marchio ACI e ACFE difformi a quanto previsto nel presente articolo, pena la risoluzione del contratto.

Art. 6) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente – una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione ed il buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 7) Modalità di svolgimento dell'accordo – Ufficio Soci

L'accordo comporta da parte della Società la globale gestione contabile ed organizzativa dell'Ufficio Soci dell'Ente, ovvero di tutte le attività in esso comprese quali:

- l'attività associativa
- la gestione del Settore Sportivo
- la gestione del Settore Turistico
- l'attività di contabilizzazione e rendicontazione prevista dai regolamenti interni dell'Ente.

L'attività associativa si esplica nelle funzioni di vendita e di rinnovo delle tessere sociali presso gli uffici di sede dell'Automobile Club Ferrara, con conseguente gestione della campagna sociale per quanto riguarda il materiale a corredo della tessera e gli omaggi sociali, nella attività promozionale al

pubblico e nella assistenza generica alla clientela che si rivolge allo sportello dell'Ufficio.

La Società deve curare mensilmente l'invio degli avvisi di scadenza delle associazioni, limitatamente a quelle dirette, e trasmettere alle delegazioni i tabulati recanti l'elenco dei soci in scadenza nel mese successivo; deve curare la richiesta di materiale ad ACI sulla base delle giacenze e degli accordi contrattuali, nonché provvedere alla redistribuzione alle delegazioni secondo le richieste.

La società deve altresì curare, per i soci, in nome e per conto dell'AC Ferrara, la gestione amministrativa del servizio "Bollo Sereno", curando l'aggiornamento costante dell'archivio dei dati relativi a tale prodotto, nonché la conservazione dei documenti.

L'attività di gestione del Settore Sportivo

La Società provvede alla emissione di licenze CSAI, previo controllo della regolarità e completezza della documentazione presentata.

Periodicamente la Società provvede al controllo delle licenze emesse, per consentire l'emissione della fattura e del relativo addebito SEPA da parte dell'ACI.

L'attività di gestione del Settore Turistico

La Società provvede alla vendita dei contrassegni per autostrade svizzere e austriache, secondo le modalità ed i prezzi stabiliti dall'ACI.

La Società, previa verifica della idoneità della certificazione presentata dal richiedente, rilascia altresì i documenti denominati Carnet de Passage En Douane.

La società gestisce il materiale cartografico fornito dall'ACI e/o dall'AC Ferrara e rilascia certificazioni di distanze chilometriche e visure di costi

kilometrici di esercizio. Per ogni carta stradale o volume venduto, ovvero per ogni distanza o visura di costi kilometrici emessa, la società riscuote dal cliente il corrispettivo deciso dall'Ente e rilascia ricevuta, emessa in duplice copia, la seconda delle quali verrà consegnata all'ufficio Amministrazione.

Le attività di contabilizzazione e rendicontazione consistono rispettivamente nelle funzioni di registrazione ed archiviazione informatica delle associazioni provenienti dalle delegazioni indirette, con controllo della regolarità dei supporti associativi emessi dalle stesse, con incasso dei corrispettivi e con gestione del materiale associativo da fornire alle stesse e nella comunicazione, con cadenza giornaliera, mensile o su semplice richiesta degli organi dell'Ente, e nella produzione, su supporto cartaceo o informatico, di tutte le informazioni inerenti le attività precedentemente indicate.

La Società, inoltre, provvede alla elaborazione di chiusure contabili giornaliere, che devono corrispondere al totale incassato nella giornata lavorativa.

Copia di tali chiusure contabili è consegnata all'ufficio Amministrazione dell'Ente, per l'inserimento in contabilità.

La Società provvede altresì alla compilazione di rendiconti mensili e annuali, distintamente per l'Ufficio Soci gestito direttamente nella sede dell'Ente e per le Delegazioni indirette dello stesso, secondo le indicazioni impartite dall'Ente.

La società consegna all'ufficio Amministrazione dell'Ente una copia mensile e annuale dei riepiloghi meccanografici delle chiusure contabili, anch'essi globali e distinti per singolo ufficio.

Con riferimento all'attività di gestione del Settore Turistico, la Società trasmette all'Ufficio Amministrazione dell'Ente, una copia del rendiconto mensile di contrassegni per le autostrade svizzere e austriache venduti.

Art. 8) Modalità di svolgimento dell'accordo – Ufficio Amministrazione

Sulla base del presente accordo, la Società collabora con l'Ufficio Amministrazione dell'Ente nella predisposizione esecutiva dei bilanci, nella contabilità, nella gestione degli adempimenti relativi al personale.

La società, inoltre, fornisce il necessario supporto segretariale agli uffici, in particolare di Direzione e di Presidenza dell'Ente e collabora con tutti gli uffici e gli organi dell'Ente, nella predisposizione di rendicontazioni, riepiloghi, grafici richiesti da normative civili, fiscali, uffici amministrativi statali, da parte di ACI o degli organi stessi.

Art. 9) Modalità di svolgimento dell'accordo – Parcheggio

La Società, relativamente alla gestione del parcheggio di S. Etienne si impegna:

- ad assumersi ogni e qualsiasi onere e spesa comunque inerenti allo svolgimento della propria attività, provvedendovi con organizzazione autonoma e con idoneo personale alle proprie esclusive dipendenze;
- ad applicare rigorosamente, per quanto attiene l'attività di cui al presente contratto, le tariffe stabilite e comunicate dall'Ente, comprese eventualmente le tariffe agevolate per i soci ACI;
- a consentire all'Ente di effettuare in qualsiasi momento durante l'orario di servizio, tramite propri funzionari o persone di propria fiducia, i necessari controlli, al fine di verificare il rispetto delle tariffe e l'osservanza degli obblighi assunti con questo contratto, con ampia facoltà di trattenere qualsiasi documento comprovante eventuali irregolarità;

- ad osservare scrupolosamente gli obblighi nascenti dalla convenzione corrente tra il Comune di Ferrara e l'Automobile Club Ferrara richiamato dalla presente convenzione;
- ad assumersi tutti gli obblighi nascenti dal contratto di locazione, stipulato dall'Ente con la Parrocchia di S. Stefano, relativo alla gestione dell'area da adibire a parcheggio in Piazzetta S. Etienne richiamato dalla presente convenzione;
- a riconsegnare l'area adibita a parcheggio all'Ente alla naturale scadenza;
- a riconsegnare l'area adibita a parcheggio all'Ente qualora la presente convenzione dovesse cessare per qualsiasi motivo, ovvero dovessero cessare per qualsiasi motivo le convenzioni stipulate dall'Automobile Club Ferrara con il Comune e/o con la Parrocchia S. Stefano, in questo caso sarà data specifica comunicazione a mezzo di raccomandata a/r o PEC.

Art. 10) Personale addetto

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale personale, poiché l'attività lavorativa è svolta all'interno dei locali dell'Ente, dovrà rispettare un orario di lavoro corrispondente agli orari di apertura dello stesso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'ACFE, è stato recepito dalla società ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa con l'adozione di un proprio specifico Codice di Comportamento.

Art. 11) Standard operativi e verifiche da parte di ACFE

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACFE ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACFE in aderenza al proposito, da questo perseguito, di un'omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela, così come esplicitati nel vigente Regolamento di Governance.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale, il decoro degli ambienti e più in generale il perseguimento degli standard di qualità, intesi come livelli standard di qualità operativa dei servizi erogati, adottati dall'AC ai sensi dell'art. 1 co. 1 d.lgs. 198/2009 e della Delibera CIVIT 88/2010.

L'ACFE avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 12) Variazioni

L'Ente si riserva, nel corso del rapporto contrattuale, esclusivamente la facoltà di modificare le modalità operative di svolgimento delle attività, oggetto del presente accordo, senza tuttavia apportare, durante la vigenza dello stesso, variazioni che possano mutare l'oggetto dell'accordo stesso.

Della modifica delle modalità operative di svolgimento delle attività, dovrà essere data alla Società tempestiva comunicazione scritta con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 13) Impieghi straordinari

Per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale e/o connesse a particolari esigenze lavorative relative ai propri compiti di istituto, l'Ente potrà richiedere, con congruo preavviso, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine alle attività oggetto del presente contratto.

Tali maggiori prestazioni saranno conteggiate separatamente dal corrispettivo stabilito al successivo Art. 19).

Art. 14) Rapporti tra le parti e controllo analogo *in house*

La Società provvede a designare un proprio rappresentante al quale l'Ente può rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. Qualora tale rappresentante non venga designato, i rapporti saranno tenuti dall'Amministratore Delegato della Società.

L'Ente assicura la partecipazione pubblica totalitaria al capitale della Società e che in alcun caso si procederà a cedere in tutto o in parte le quote a soggetti privati. È fatto divieto alla Società di cedere o affittare a terzi l'azienda o suoi rami, fatta salva l'ipotesi in cui a ciò la società sia espressamente autorizzata dall'Ente affidante.

La Società non ha finalità commerciali, intendendosi con ciò che non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi

particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Ferrara.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione di contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Ferrara;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte dell'Ente sulla Società viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale l'Ente ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che la Società è tenuta a trasmettere all'Ente.

Restano salvi gli insindacabili poteri dell'Ente inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'affidante, ai quali la Società si

dovrà immediatamente adeguare anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di ACFE per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Art. 15) Obblighi della Società

La Società si obbliga:

- a svolgere le attività previste dai precedenti Art. 7), Art. 8), Art. 9) con la massima cura, sollecitudine, riservatezza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio;
- a svolgere le attività, oggetto del presente contratto, utilizzando i marchi ACI e ACFE, seguendo scrupolosamente le eventuali indicazioni e le regole impartite dall'Ente;
- ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;
- a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
- in caso di sciopero del proprio personale, a darne immediata comunicazione all'Ente, fermo restando l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

La Società è, altresì, tenuta, nello svolgimento delle attività, all'osservanza di tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e

salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16) Responsabilità della Società

La Società è responsabile dell'opera del proprio personale dipendente e si impegna a tenere indenne l'Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'Ente a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale da essa dipendente.

Art. 17) Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a fare quanto in suo potere per facilitare l'espletamento dell'attività della Società.

In particolare l'Ente concede in comodato d'uso alla Società, che accetta, ai sensi degli art. 1803 e seguenti del Codice Civile, i beni, comprese le attrezzature informatiche ed i relativi programmi software, collocati nei locali occupati dalla Società, e funzionali allo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, per un periodo pari alla durata del presente contratto.

Relativamente al parcheggio di S. Etienne, in particolare l'Ente si obbliga, a fronte di un canone annuale, a concedere alla Società la gestione dell'area di cui al contratto di locazione stipulato tra l'Ente e la Parrocchia di S. Stefano e del relativo parcheggio.

Art. 18) Penali

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 21), qualora la Società non esegua o esegua solo parzialmente le prestazioni oggetto della presente Convenzione, l'Ente potrà applicare una penale pari al 10% del corrispettivo mensile relativo all'attività non eseguita o eseguita parzialmente, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 19) Disciplinare operativo, budget e corrispettivi

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito *disciplinare operativo* (**doc. b**) di durata annuale da stipulare, a partire dall'anno successivo a quello di stipula del presente accordo, entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore dell'Ente e la Società regola anche tutti gli aspetti economici ed i corrispettivi dovuti, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dalla Società ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il budget deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente esamina la proposta preliminare di *budget* ed indica alla Società le eventuali misure necessarie per il coordinamento della programmazione. Sulla base delle prescrizioni ricevute la Società predispone

la proposta definitiva del *budget* e lo trasmettere per l'approvazione al Consiglio Direttivo dell'Ente entro i successivi trenta giorni.

Entro il trenta giugno di ogni anno, o ogniqualvolta l'Ente lo richieda, la società sottopone alla Direzione dell'Ente un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa riferita all'anno in corso, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica", nonché indicando gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanzando altresì proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

Art. 20) Fatturazione e modalità di pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente Art. 19), la Società emetterà fatture annuali, salva la facoltà di emettere fatture trimestrali posticipate, indicando la causale ed il periodo di riferimento.

Le fatture devono essere corredate della documentazione attestante l'esatta esecuzione dell'attività.

Il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura.

Art. 21) Risoluzione del contratto – Esecuzione in danno

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACFE al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione;

sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACFE.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Società o dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ente concedente e valido anche per la società.

Ferma la facoltà di risoluzione, nel caso di eventuali disservizi o interruzioni della attività, l'Ente potrà far eseguire, in alternativa da altra ditta, le attività con riserva del diritto al rimborso delle spese sostenute nonché al risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione dell'attività.

Art. 22) Foro Competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Ferrara.

Art. 23) Tutela dei dati personali e obblighi a carico della Società

ACFE nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che

dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 24) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACFE alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 25) Spese

Gli oneri fiscali e spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge spettano all'Ente, sono ripartite in ragione del 50% tra le parti contraenti. A tal fine le parti dichiarano che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall'IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Ferrara, 22 gennaio 2021

AUTOMOBILE CLUB FERRARA

A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C. la Società dichiara di conoscere ed approvare specificamente le condizioni di seguito elencate:

Art. 3) Durata

Art. 5) Obblighi della Società nell'utilizzo del marchio

Art. 6) Know how

Art. 7) Modalità di svolgimento dell'accordo – Ufficio Soci

Art. 8) Modalità di svolgimento dell'accordo – Ufficio Amministrazione

Art. 9) Modalità di svolgimento dell'accordo – Parcheggio

Art. 10) Personale addetto

Art. 11) Standard operativi e verifiche da parte di ACFE

Art. 12) Variazioni

Art. 14) Rapporti tra le parti e controllo analogo *in house*

Art. 15) Obblighi della Società

Art. 16) Responsabilità della Società

Art. 18) Penali

Art. 19) Disciplinare operativo, budget e corrispettivi

Art. 20) Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 21) Risoluzione del contratto – Esecuzione in danno

Art. 22) Foro Competente

Art. 25) Spese

A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.

Allegati:

- a) verifica di congruità;
- b) disciplinare operativo;
- c) nomina responsabile esterno.